

Verbale dell'Assemblea straordinaria dei soci dell'ASSOCIAZIONE MACONDO ONLUS

Il giorno 19 del mese di maggio dell'anno 2019, di domenica pomeriggio, alle ore 17:30, al termine della celebrazione ecumenica comunitaria tenutasi durante la festa nazionale dell'associazione, presso l'Auditorium di Villa Angaran-San Giuseppe in Bassano del Grappa (Vi), alla Via Ca' Morosini n. 41, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Macondo Onlus per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore";

2. varie ed eventuali.

L'assemblea straordinaria dei soci è presieduta - ai sensi dell'art. 14 dello Statuto vigente - dal presidente don Gaetano Farinelli che chiama a fungere da segretario dell'adunanza il dott. Stefano Benacchio; la nomina del segretario è approvata a maggioranza dai presenti.

Passando al primo punto posto all'ordine del giorno, il presidente informa che ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, l'assemblea straordinaria che si tiene in data odierna è validamente convocata con le modalità e delibera con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

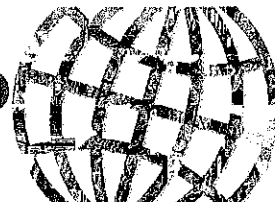
Pertanto, essendo questa la seconda convocazione prevista dall'art. 16 dello Statuto vigente, l'assemblea è regolarmente costituita essendo presenti n. 147 soci.

L'assemblea potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata in data 2 aprile 2019 mediante informativa ai soci e con avviso affisso nella sede dell'Associazione in Via Romanelle

MACONDO

Associazione per l'incontro
e la comunicazione
tra i popoli



n. 123 a Pove del Grappa; l'assemblea è, pertanto, validamente costituita e atta a deliberare sull'ordine del giorno.

Il presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie per conformare lo Statuto dell'associazione al D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Il presidente dà poi la parola alle richieste di intervento e risponde alle richieste di chiarimento, fornendo ampie e argomentate risposte all'assemblea.

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità dei voti dei presenti

delibera

di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal presidente e di approvare in versione integrale il nuovo testo Statuto dell'Associazione che viene allegato al presente verbale.

L'Associazione Macondo Onlus cambierà pertanto la propria denominazione in

Associazione Macondo

Organizzazione di volontariato

Associazione per l'incontro e la comunicazione tra i popoli

(abbreviato in Associazione Macondo OdV)

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente don Gaetano Farinelli di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Null'altro essendovi da deliberare, né nessun altro avendo chiesta la parola, il presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 18:30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il presidente

- don Gaetano Farinelli -
Gaetano Farinelli

Il segretario

- dott. Stefano Benacchio -
Stefano Benacchio



18 GIU. 2019.

N. 1037/2019 - Serie 3
Il Funzionario addetto (*)
Amministratore delegato del Direttore Provinciale Rodolfo Saraco

ASSOCIAZIONE MACONDO ONLUS • registro regionale veneto codice VI0202

via romanelle, 123 • I 36020 pove del grappa (vi)

tel./fax +39 (0424) 80 84 07

www.macondo.it • info@macondo.it • pec: info@pec.macondo.it

codice fiscale 91005820245 • partita iva IT00922380241

c/c postale 67673061 • IBAN Poste Italiane IT41 Y 07601 11800 000067673061 • carta di credito > www.macondo.it

Articolo 1

Denominazione e sede

È costituito, nel rispetto del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato

ASSOCIAZIONE MACONDO

Organizzazione di volontariato

Associazione per l'incontro e la comunicazione tra i popoli

(abbreviato in ASSOCIAZIONE MACONDO OdV)

che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in Via Romanelle n. 123, nel comune di Pove del Grappa, provincia di Vicenza, regione del Veneto.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2

Statuto e regolamento

L'Associazione Macondo OdV è disciplinata dal presente statuto e agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 3

Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce



Il Presidente
Amministratore
Provincia di Padova
Ufficio Provinciale Registro Società
Firma su delega del Direttore
(*)

la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Articolo 4

Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Articolo 5

Finalità e attività

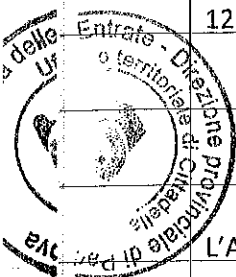
L'Associazione Macondo OdV esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (come previsto dal punto i dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (come previsto dal punto v dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici (come previsto dal punto w dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017).

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- instaurare un rapporto di comunicazione, di scambio e di collaborazione con persone e associazioni presenti in Brasile, America Latina e altri paesi del "Sud del mondo", scambio che si propone una crescita culturale per una efficace



solidarietà, basata sulla complementarità delle esperienze, in vista di una maturazione e di una evoluzione del processo politico e democratico;

- far rinascere e crescere un mutuo apprezzamento dei valori propri a popoli di razza, nazionalità, cultura, religione, situazioni sociali differenti, per una migliore comprensione e concordia internazionale;

• offrire ospitalità in Italia con vitto, alloggio e viaggio pagati a studenti, ricercatori universitari e operatori sociali in precarie condizioni economiche per la ricerca sul posto e aggiornamenti, per un periodo di tempo da sei mesi a un anno;

- organizzare e finanziare corsi di preparazione per volontari operanti in America Latina finalizzati alla conoscenza socioculturale, e corsi di lingua per i paesi dell'America Latina;

- compiere l'espletamento di pratiche burocratiche inerenti l'ottenimento del visto di soggiorno dei volontari operanti in Brasile e America Latina;

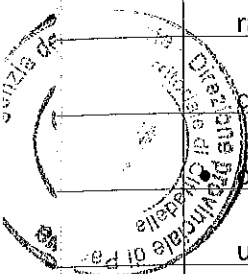
- offrire sostegno economico a micro-progetti di ordine sociale in Brasile e America Latina.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte della Segreteria Generale dell'associazione.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio italiano.



L'Associazione Macondo è editore del periodico Madrugada, rivista trimestrale registrata al Tribunale di Bassano del Grappa (Vi) come risulta da autorizzazione n. 4889 del 19 dicembre 1990.

Articolo 6

Ammissione

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'assemblea, su domanda dell'interessato. È ammessa la decisione di ammissione da parte della Segreteria Generale, da ratificarsi dall'assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

La Segreteria Generale deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Articolo 7

Diritti e doveri degli associati

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- votare in assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione del bilancio d'esercizio;

- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 31;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intransmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

Articolo 8

Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Articolo 9

Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta alla

Segreteria Generale dell'associazione, organo amministrativo e direttivo della stessa.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Articolo 10

Gli organi sociali

Gli organi dell'organizzazione sono:

- l'assemblea degli associati;
- la Segreteria Generale dell'associazione, che ne è l'organo direttivo e di amministrazione;
- il Presidente;
- l'organo di controllo;
- l'organo di revisione.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Articolo 11

L'assemblea

L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vice-presidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

Gli associati possono farsi rappresentare da un altro associato, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun associato.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone nel qual caso si procede a votazione segreta.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

Ogni associato dell'associazione ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Articolo 12

Compiti dell'assemblea

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'ammissione e sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 13

Convocazione

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

Negli altri casi, su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando la Segreteria Generale ne ravvisa la necessità.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

Articolo 14

Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti la Segreteria Generale non hanno diritto di voto.

Articolo 15

Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Articolo 16

Segreteria Generale dell'associazione

La Segreteria Generale è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocata.

La Segreteria Generale è formata da un numero dispari di componenti, variabile da

3 a 7 (compreso il Presidente); il numero dei componenti è fissato di triennio in triennio dall'assemblea.

I componenti della Segreteria Generale sono eletti dall'assemblea tra gli associati.

La Segreteria Generale dura in carica per tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

La Segreteria Generale è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'organizzazione è il Presidente della Segreteria Generale ed è eletto dall'assemblea assieme agli altri componenti.

La Segreteria Generale compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati, da ratificarsi in assemblea

nella prima riunione utile;

- accetta le erogazioni liberali in denaro e le donazioni;
- accetta, con beneficio di inventario, i lasciti testamentari, dando mandato al Presidente di firmare i relativi documenti.

Articolo 17

Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto la Segreteria Generale dell'associazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato della Segreteria Generale, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e della nuova Segreteria Generale.

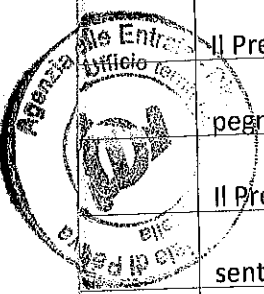
Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e la Segreteria Generale, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, firma i documenti, riferisce alla Segreteria Generale in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 18

Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.



L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 19

Organo di revisione legale dei conti

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017.

È formato da contabile iscritto al relativo registro.

Articolo 20

Risorse economiche

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;

• rimborsi da convenzioni;

• ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;

• entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

Articolo 21

I beni

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono a essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

Articolo 22

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 23

Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative

norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dalla Segreteria Generale e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 24

Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 25

Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dalla Segreteria Generale che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Articolo 26

Personale retribuito

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 27

Responsabilità e assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs.

117/2017.

Articolo 28

Responsabilità della organizzazione

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Articolo 29

Assicurazione dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

Articolo 30

Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 31

Libri sociali

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura della Segreteria Generale;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura della Segreteria Generale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Segreteria Generale, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura della Segreteria Generale.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto

di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'associazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata alla Segreteria Generale dell'associazione.

Articolo 32

Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 33

Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo a opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica, e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Giuseppe Forte